

## **REGOLAMENTO COSTITUTIVO DELLA COMMISSIONE FEDERALE ATLETI**

### **Art. 1- Costituzione e Definizione**

La Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali (FIJLKAM), in conformità allo Statuto CONI e alle direttive del Consiglio Nazionale del CONI e ai sensi dell'art. 5 del Regolamento della Commissione Nazionale Atleti (CNA) del CONI, costituisce la Commissione Federale Atleti (CFA).

### **Art. 2 – Competenze**

1. La Commissione Federale Atleti della FIJLKAM ha il compito di contribuire alla diffusione dell'idea Olimpica e dei valori sportivi nelle proprie discipline sportive, di formulare proposte, progetti e pareri agli organi federali aventi per oggetto le tematiche relative agli interessi degli Atleti, anche dopo la cessazione dell'attività agonistica, al fine di adottare strategie e programmi.
2. In particolare, la Commissione Federali Atleti ha il compito di:
  - a. eleggere il proprio rappresentante nella Commissione Nazionale Atleti ai sensi dell'art. 3 del Regolamento Commissione Nazionale Atleti;
  - b. raccolta e discussione delle informazioni e delle opinioni degli Atleti con riferimento alle loro esigenze, aspirazioni e problematiche connesse ai Giochi Olimpici ed alle competizioni nazionali ed internazionali;
  - c. cura del rispetto dei diritti degli Atleti all'interno del Movimento Olimpico Nazionale e Internazionale e formulazione di raccomandazioni a tali effetti;
  - d. collegarsi con le Commissioni e con gli organi preposti dal CONI per l'organizzazione e la partecipazione ai Giochi Olimpici e per altre competizioni di particolare rilevanza internazionale e nazionale, al fine di ottenere che l'organizzazione provveda al meglio alle esigenze degli Atleti;

- e. tenere contatti e coordinarsi con le attività, i progetti ed i programmi della Commissione Nazionale Atleti presso il CONI, curandone la diffusione ed applicazione nell'ambito della propria Federazione;
  - f. tenere contatti e coordinarsi con le attività, i progetti ed i programmi delle Commissioni Atleti presso le Federazioni Europee e le Federazioni Internazionali di riferimento, curandone la diffusione ed applicazione nell'ambito della propria Federazione;
  - g. tenere contatti e intrattenere relazioni con gli organi di rappresentanza dei Tecnici sportivi, con gli Enti di promozione sportiva e le Associazioni Benemerite operanti nell'ambito delle attività di Judo, Lotta, Karate e Arti Marziali;
  - h. esaminare argomenti che sono di reciproco interesse per gli Atleti e per la Federazione, anche individuati dalla Commissione o proposti all'attenzione della Commissione dai competenti organi della Federazione;
  - i. svolgere attività di promozione, informazione e divulgazione, anche organizzando convegni e seminari, sulle problematiche di particolare rilevanza per gli Atleti e per la migliore diffusione dell'idea olimpica;
  - j. incentivare lo studio sui requisiti tecnici per il miglioramento dello sport di alta competizione, sulla scienza dello sport e dell'allenamento moderno e sui pericoli potenziali che minacciano l'Atleta;
  - k. sostiene candidature per la nomina di rappresentanti degli Atleti presso commissioni del CIO, del CONI, delle Federazioni Internazionali ed Europee.
3. La Commissione Federale Atleti ha, altresì, il compito di eleggere, il proprio rappresentate nella Commissione Nazionale Atleti del CONI. Per poter essere eletti nella Commissione Nazionale Atleti è necessario che l'Atleta designato sia in possesso dei requisiti indicati dall'art. 4, comma 1 del Regolamento di detta Commissione.

### **Art. 3 – Composizione e requisiti**

- 1. Sono membri di diritto della Commissione Federale Atleti i consiglieri Atleti eletti nel Consiglio Federale, nonché, se presenti, gli Atleti appartenenti alla FIJLKAM eletti nel Consiglio Nazionale e/o nella Giunta Nazionale del CONI.
- 2. La composizione della Commissione Federale Atleti deve garantire l'equa rappresentanza di genere.

3. Per poter essere nominati quali membri della Commissione Federale Atleti, secondo le procedure di cui al comma 2, è necessario essere in possesso dei requisiti previsti dall'art. 4 del Regolamento della Commissione Nazionale Atleti istituita presso il CONI. In particolare, è necessario essere in possesso dei requisiti generali indicati dall'art. 5, commi 2, 3 e 4 dello Statuto del CONI, e, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 4, comma 4 del d. lgs. 23 luglio 1999 n. 242 e successive modifiche e integrazioni, anche se non più in attività, aver partecipato entro gli otto anni precedenti la data delle elezioni ai giochi olimpici ovvero ai campionati mondiali o europei, ovvero ai massimi livelli di competizione internazionale e nazionale.
4. La Commissione Federale Atleti, validamente costituita dalla metà più uno dei suoi componenti, elegge a maggioranza semplice dei presenti un Presidente ed un Vice Presidente, scegliendoli tra i membri della Commissione stessa. Il Presidente della Commissione promuove, dirige e controlla l'attuazione degli indirizzi e delle deliberazioni della Commissione; in caso di impedimento, viene sostituito dal Vice Presidente.
5. Qualora, per qualsiasi motivo, vengano a cessare dalla carica uno o più componenti nominati, si provvederà, da parte della Commissione stessa, all'integrazione con nuove nomine nel rispetto di quanto previsto dal comma 3 del presente articolo.
6. Nel caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi motivo, di uno dei componenti atleti del Consiglio Federale, lo stesso verrà sostituito dal nuovo membro subentrato secondo quanto previsto dallo Statuto federale.

#### **Art. 4 – Funzionamento**

1. La Commissione si riunisce quando il Presidente lo ritenga opportuno e quando ne venga avanzata richiesta scritta e motivata da parte della metà più uno dei componenti della Commissione stessa.
2. L'avviso di convocazione, contenente l'ordine del giorno, deve essere comunicato, anche per via telematica e comunque con ogni più ampia prova di conoscenza, almeno dieci giorni prima della data fissata per la riunione ai componenti della Commissione e, per conoscenza, al Segretario Federale. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo e dell'ora della riunione o, se prevista in modalità videoconferenza o in forma mista, della piattaforma elettronica sulla quale si terrà la riunione. In tal caso, la piattaforma elettronica dovrà consentire l'identificazione dei partecipanti e garantire la possibilità del loro intervento e del voto.

3. La Commissione è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti e delibera a maggioranza semplice dei presenti sugli argomenti posti all'ordine del giorno. In caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.
4. Il Segretario Federale provvederà a designare una persona che svolge le funzioni di Segretario della Commissione, il quale partecipa alle riunioni della stessa curandone la verbalizzazione.
5. Il verbale, redatto dal Segretario e sottoscritto dal Presidente, è trasmesso a tutti i componenti della Commissione.

#### **Art. 5 – Spese di segreteria e di funzionamento**

1. I. La Commissione Federale è supportata da un ufficio di segreteria composto da personale posto a disposizione dalla Federazione.
2. II. La Federazione si fa carico delle spese di funzionamento della Commissione Federale Atleti, e del proprio rappresentante nella Commissione Nazionale Atleti.

#### **Art. 6 – Disposizione finale**

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello dell'approvazione da parte della Giunta Nazionale del CONI.